

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01/04/2025 – 31/03/2030

CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 1

OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il presente capitolato speciale ha ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, così come definito dal D.lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni” e dai Regolamenti IVASS, che dovrà essere svolto a favore dell’ente con le modalità descritte dal presente capitolato speciale, integrato dall’offerta tecnica presentata dall’operatore economico.

Il servizio dovrà essere svolto al fine di consentire la migliore gestione assicurativa dei rischi in capo all’ente, incluso il relazionarsi con le compagnie assicuratrici, al fine di ottenere le più efficienti ed efficaci modalità di esecuzione dei contratti stipulati dall’ente. La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria offerta tecnica, presentata in sede di gara. Il servizio di brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall’ente potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell’ente, pur avvenendo esclusivamente per il tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’amministrazione, nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali:

- 1) **risk management**: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull’ente, in attinenza all’espletamento delle attività istituzionali ed all’assetto normativo di riferimento;
- 2) **programma assicurativo**, con aggiornamento continuo, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture ed alla razionalizzazione dei costi mediante: valutazione delle coperture assicurative in essere in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione di eventuali rischi scoperti; studio delle innovazioni legislative e nuove proposte migliorative riscontrate nel mercato assicurativo;
- 3) assistenza tecnica nella **redazione dei capitolati tecnici** e nella predisposizione della documentazione di gara in occasione dello svolgimento delle procedure di affidamento dei **servizi assicurativi** nei vari rami anche eventualmente coordinando la propria attività con il broker delle aziende controllate e/o partecipate dall’amministrazione. I capitolati tecnici

dovranno essere corredati di una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione degli importi a base di gara per ogni ramo di rischio e/o anche per singole polizze assicurative;

4) svolgimento di **ricerche di mercato**, consistenti nell'acquisizione di tre quotazioni (ove presenti sul mercato tale numero di compagnie che assicurano una data tipologia di rischio) nei casi in cui l'ente debba sottoscrivere una copertura assicurativa mediante affidamento diretto;

5) **assistenza specialistica** in materia assicurativa inerente le varie attività dell'ente (da effettuarsi con la resa di pareri in forma scritta o incontri presso le stazioni appaltanti), individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi (nel caso di stipula di contratti, appalti di servizi, concessioni, redazione di capitolati), studio e risoluzione di problematiche professionali o relative alle coperture individuali;

6) **gestione amministrativa dei contratti assicurativi** (comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio) consistente in: segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze; segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e premi dovuti; controllo sulla corretta emissione delle polizze e relative appendici; comunicazione dati di regolazione premio;

7) **gestione dei sinistri passivi**: il broker dovrà svolgere le seguenti attività "minime", eventualmente migliorabili od implementabili in base a quanto presentato nell'offerta tecnica in sede di gara:

- a) presa in carico, previo accordo con il broker uscente, di tutti i sinistri pregressi (anche derivanti da più contratti assicurativi) ancora aperti e/o in fase di definizione alla data del 31/03/2025;
- b) presa in carico di tutte le richieste risarcitorie ricevute dagli enti, anche se riferiti a sinistri avvenuti in epoca precedente all'affidamento della procedura in oggetto;
- c) nell'apertura e nella gestione dei sinistri il broker si impegna ad erogare le seguenti prestazioni "minime": successivamente all'invio della formale denuncia al broker unitamente alla documentazione in possesso, questi dovrà dare riscontro all'ente e comunicare la numerazione e la rubricazione da parte della compagnia assicuratrice; contestualmente il broker dovrà inviare riscontro alla controparte (dandone conoscenza anche all'ente) comunicando i riferimenti della pratica assicurativa con il relativo numero di sinistro attribuito; in caso di rigetto del sinistro questo verrà comunicato alla controparte dal broker unitamente alle eventuali indicazioni nel caso in cui ci sia un diverso soggetto a cui rivolgersi, dandone contestuale comunicazione all'ente; nel caso di accoglimento della richiesta e definizione dell'importo da risarcire, il broker dovrà darne prontamente comunicazione all'ente;
- d) verificare che la richiesta di rimborso franchigie (per le polizze che le prevedono) sia corredata dalla documentazione comprovante la liquidazione del sinistro;
- e) assistenza all'ente nel caso in cui la controparte decida di adire la via giudiziale, verificando la corretta gestione della vertenza da parte dell'assicurazione, fornendo ogni necessaria indicazione sulla produzione degli atti dell'ente;
- f) per ciascuna polizza, elaborazione di un report annuale sullo stato dei sinistri passivi con l'indicazione degli importi liquidati/riservati o dichiarati senza seguito;
- g) assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'ente interessato, consistenti:

- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- nell'analisi dei sinistri non risarciti all'ente dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

8) elaborazione della **documentazione** e della **modulistica** a supporto dell'attività amministrativa ed istruttoria dell'ente (manuale interno di gestione dei sinistri per tutte le polizze in corso, definizione dei flussi informativi all'interno dell'ente, schemi per la redazione delle note tecniche, modulistica da mettere a disposizione dei cittadini, ecc);

9) **pagamento dei premi assicurativi**: l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio, previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i predetti pagamenti da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. La società provvederà a versare i corrispettivi alle compagnie assicuratrici e ad inviare a ciascuna stazione appaltante gli originali delle polizze e delle appendici, opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato dal broker avrà effetto liberatorio. Il broker sarà responsabile e terrà indenne gli enti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancante o tardiva attribuzione dei premi alle compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile nonché in materia di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione;

10) **formazione ed aggiornamento del personale** della stazione appaltante, da svolgersi con almeno due proposte formative all'anno, con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica in sede di gara, relativamente alle seguenti tematiche:

- almeno una proposta inerente tematiche assicurative (focus sull'ente pubblico, contenuto dei contratti assicurativi, aggiornamento sulle novità legislative, orientamento della dottrina e della giurisprudenza, ecc)
- almeno una proposta inerente tematiche di interesse per l'ente pubblico (appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, protezione dei dati personali, ecc)

11) individuazione di **un referente unico e gruppo di lavoro** per ciascuna stazione appaltante che dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e far fronte ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker aggiudicatario metterà a disposizione per ciascuna stazione appaltante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il Referente unico e coordinatore del servizio. Il Referente unico dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al comma 4 dell'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005 con una anzianità non inferiore a 3 anni; tale referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento. Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del referente che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita. Eventuali sostituzioni del Referente Unico, dovranno essere prontamente comunicate al referente di ciascuna stazione appaltante. Il gruppo di lavoro che supporta il

Referente nello svolgimento delle attività sopra descritte dovrà essere composto da uno staff i cui componenti posseggano l' idoneità all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI. Per ciascuna stazione appaltante, il broker aggiudicatario dovrà fornire in sede di esecuzione del contratto il medesimo Staff proposto in sede di Offerta Tecnica, garantendo eventuali sostituzioni con personale di pari qualifica e professionalità;

12) **piattaforma informatica**: entro 90 giorni dalla decorrenza effettiva del contratto il broker si impegna a mettere a disposizione/predisporre/realizzare un data base informatico residente su server dell'impresa, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato da ciascuna stazione appaltante, che consenta l'elaborazione delle informazioni relative alle frequenze e all'andamento dei sinistri ovvero alle informazioni necessarie in generale per l'attività di risk management. Per tutta la durata dell'appalto il broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento del data base. La mancata realizzazione o messa a disposizione entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l'archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati. La tenuta e l'aggiornamento dell'archivio non esonerano comunque l'impresa dall'obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dalla stazione appaltanti, gli stessi dati elencati nel presente articolo. Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero, se richiesto dalle stazioni appaltanti anche nel corso dell'appalto, il broker dovrà fornire la copia completa dei dati archiviati su idoneo supporto digitale. Più specificatamente tale piattaforma informatica dovrà consentire:

a) la redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri chiusi, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

b) l'estrazione in tempo reale per ciascun sinistro denunciato, delle informazioni in ordine alle varie fasi e casistiche (a titolo esemplificativo: descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare dell'eventuale franchigia).

13) se richiesta dalle stazioni appaltanti, assistenza dell'individuare idoneo soggetto cui affidare il servizio per il recupero danni cagionati all'ente da terzi responsabili;

14) elaborazione di report o estrazione di dati ove richiesto dall'ente (andamento dei sinistri aperti, pagati, riservati e senza seguito, statistiche sinistri, franchigie liquidate o da liquidare, ecc);

15) eventuali servizi aggiuntivi e complementari contenuti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il servizio sarà pertanto reso in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti, così come verrà integrato, specificato e dettagliato nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

È esplicitamente convenuto che resta in capo all'ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente nelle procedure di gara, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.

Nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato x del D. Lgs. n. 50/2016.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere il servizio con diligenza e nell'esclusivo interesse di ciascuna stazione appaltante, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali le stazioni appaltanti hanno stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte della stazione appaltante,
- non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- mantenere per tutta la durata del contratto la struttura organizzativa dedicata al singolo Ente indicata nell'offerta tecnica;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

L'ente si impegna a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker (seppur non vincolante);
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto delle stazioni appaltanti, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà direttamente al broker;
- fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del broker, prima che si dia inizio allo svolgimento del servizio, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Restano di esclusiva competenza dell'ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, che le stazioni appaltanti si riservano di recepire o disattendere senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del broker di effettuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri

Articolo 2

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto della presente procedura di appalto, secondo la disciplina del D. Lgs. n. 209/2005, per sua natura non comporta oneri diretti a carico degli enti committenti, bensì viene remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione, applicando la provvigione definita nelle polizze sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati o comunque confermati con l'assistenza del broker nel periodo di durata del servizio.

La stazione appaltante non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.

Il valore dell'appalto, così come definito nel quadro economico a corredo della progettazione del servizio, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di sei mesi, è stato determinato in relazione ai premi assicurativi imponibili annui che si presume verranno pagati, in ragione delle percentuali di commissione che l'ente decide di definire, per tutta la durata del contratto nelle seguenti percentuali:

- 5,00% del premio imponibile per i rischi RCA
- 12,00% del premio imponibile per tutti gli altri rischi

La percentuale di commissione (clausola broker) dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara (o ricerca di mercato) per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale; il broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione una percentuale di commissione maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara o di ricerca di mercato.

Le provvigioni di cui al presente articolo saranno applicate solo sui contratti assicurativi stipulati durante il periodo di validità del contratto oggetto del presente capitolato mentre, er i contratti in essere, saranno applicate le provvigioni così come previsto dai vigenti contratti assicurativi.

Nulla sarà dovuto al broker qualora l'ente ritenga di non procedere alla sottoscrizione dei contratti assicurativi dallo stesso proposti o relativi a gare o ricerche di mercato avviate dall'ente che non abbiano avuto buon esito.

Articolo 3

DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto decorrerà dal 01/04/2025 ed avrà scadenza il 31/03/2030.

Il broker che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, alla scadenza, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni, al fine di consentire il corretto passaggio delle competenze in caso di nuovo broker.

Il contratto potrà essere prorogato, su richiesta della stazione appaltante, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Stante la specificità del servizio in oggetto e delle modalità con cui le compagnie assicuratrici erogano le provvigioni agli intermediari, una eventuale proroga della durata del contratto non comporterà una variazione in aumento nella definizione del valore dell'appalto in quanto le prestazioni contrattuali saranno rese comunque entro l'anno solare di riferimento.

Articolo 4

STIPULA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire alla stazione appaltante la continuità dei servizi inerenti la gestione dei sinistri e delle coperture assicurative.

Il contratto verrà stipulato in forma scritta e con modalità elettronica, con una delle modalità previste dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La stipulazione del contratto avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale.

Il presente capitolato speciale costituisce parte integrante del contratto.

Articolo 5

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, come pure i rischi connessi all'esecuzione del servizio medesimo nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico esclusivo del broker.

Il broker affidatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse dell'ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che verranno fornite e nel rispetto di quanto previsto nel piano di lavoro presentato in sede di offerta.

In particolare il broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Articolo 6

POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'amministrazione che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

L'amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Ai fini di cui sopra il broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110 comma 3 ed art. comma 3 D.lgs. n° 209/2005 e ss.mm.ii.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro ed € 3.000.000 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.

Articolo 7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, c. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al c. 1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.

Articolo 8

CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DL 95/2012

La presente procedura è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata da CONSIP.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, il Comune di Imola ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP SPA., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 9

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l'Amministrazione procederà alla redazione del DUVRI.

Articolo 10

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 114 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti dal Responsabile Unico del Progetto, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi che potranno essere individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto eventualmente anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Le attività ed i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto nella fase esecutiva, sono definite dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

Per l'appalto oggetto del presente capitolato, rientrante tra le fattispecie dei servizi di particolare importanza individuate dall'articolo 32 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di servizi assicurativi, verrà nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Progetto, i cui riferimenti e recapiti verranno comunicati all'operatore economico prima della fase di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 11

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

La **cessione del contratto** è nulla salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023. L'operatore economico affidatario del contratto esegue in proprio le prestazioni contrattuali individuate dal presente capitolato speciale. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale o la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La **sospensione del contratto** può essere disposta quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)

- b) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- c) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni oltre alle penali di cui all'articolo successivo, l'ente potrà, con provvedimento motivato, stabilire la **revoca del mandato**. La revoca avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della revoca stessa, inviata tramite PEC.

In caso di **impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**, nelle ipotesi indicate all'articolo 124 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 12

SUBAPPALTO

Trattandosi di servizio di natura intellettuale e tenuto conto della natura fiduciaria delle prestazioni contrattuali e delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che implicano una stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e le caratteristiche professionali richieste, il subappalto del contratto è vietato ad esclusione di quanto previsto al successivo comma.

Il subappalto, da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammesso unicamente e limitatamente alle attività di formazione. In tal caso il broker ed il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 13

PENALI

L'ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successive modifiche e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato o nell'offerta tecnica del servizio presentata in sede di gara, l'impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale.

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute sono le seguenti:

- a) € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nella predisposizione della documentazione di gara oltre 30 giorni solari dalla richiesta o altro termine più favorevole indicato nell'offerta tecnica, per le attività afferenti il supporto nelle procedure di gara (predisposizione dei capitolati tecnici e dei documenti per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi che le stazioni appaltanti riterranno di indire)
- b) € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardata segnalazione della scadenza di premi assicurativi che comporti un danno per l'amministrazione
- c) € 500,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o violazioni del presente capitolato
- d) € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- e) € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulle tempistiche prestabilite (salvo impossibilità per cause non imputabili all'aggiudicatario) per presa in carico dell'acquisizione dei contratti assicurativi e delle relative appendici già in essere con il precedente broker unitamente a tutti i sinistri ancora pendenti con il precedente broker

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate
- cause imputabili all'ente

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di persistente inadempimento e ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (articolo 126 del D. Lgs. n. 36/2023).

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione a mezzo PEC, rispetto alla quale il broker avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso il termine di 15 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui (entro il predetto termine di 15 giorni) l'aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate.

Articolo 14

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

L'operatore economico si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto pubblico, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Articolo 15

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, la stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla stazione appaltante e consultabile sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 16

CALUSOLA PANTOUFLAGE

L'operatore economico è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter D. Lgs n. 165/2001

e s.m.i, i dipendenti della stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'operatore economico stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto sono nulli ed è fatto divieto all'operatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 17

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nella nota informativa trasmessa all'operatore economico.

Articolo 18

SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'operatore economico può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Articolo 19

GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Articolo 20

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Qualora dovessero insorgere delle controversie tra l'amministrazione ed il broker in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il broker non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Nel caso in cui l'accordo non dovesse essere raggiunto ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 36/2023
- Codice delle assicurazioni private: D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche
- Regolamenti IVASS
- Codice Civile
- Legge 241/1990

Il legale rappresentante

(documento sottoscritto con firma digitale)